

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili - TASI.-

Il Sindaco cede la parola al Vicesindaco per la presentazione dell'argomento in esame.

Pur essendo il regolamento già stato esaminato in commissione, il Vicesindaco si sofferma sui principali punti qualificanti e sostanziali del regolamento, quali: presupposti, soggetti passivi, casi di esenzione e riduzione, logica del tributo. Infine precisa che sul regolamento si è espresso anche il Revisore dei Conti con proprio specifico parere.

Il Consigliere Lunari evidenzia che all'art. 11 laddove si prevede che *"Il Comune, nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati con la proposta dell'importo da versare,"* forse sarebbe meglio cambiare tale dizione prevedendo un obbligo.

Rileva poi che l'art. 12 comma 2 prevede un termine di 180 giorni per il rimborso, forse eccessivo, e che all'art. 15 comma 1, lett. d), viene indicata la scadenza del versamento della prima rata il 16.10.2014, non congrua visto che ormai tale termine è alle porte.

Il Vicesindaco ricorda che tale possibilità è prevista a prescindere dalle previsioni regolamentari, nello Statuto del Contribuente, e il Comune di Sequals, ormai da diversi anni, si è impegnato a trasmettere a cittadini i conteggi delle imposte comunali e i modelli F24 precompilati.

Il responsabile del servizio, chiamato a intervenire, spiega che il termine di 180 giorni è in linea con quanto previsto dalla norma, anche nella disciplina previgente, e che ugualmente la scadenza del 16 ottobre è prevista dalla legge, ma che in alcuni casi può essere spostata (lettere "e" ed "f").

Il Consigliere Odorico chiede si inserisca al posto di "può inviare" il semplice verbo "invia".
Tale proposta viene accolta dall'assemblea.

Il Consigliere Lunari chiede lumi riguardo all'art. 9, per la mancanza di previsione di una specifica detrazione per i figli così come fatto da alcuni altri Comuni.

Il Sindaco fa presente che tale agevolazione, in questo preciso momento risulta essere di difficoltosa applicazione in relazione alle difficili condizioni di bilancio e in ogni caso rileva che il tributo è legato ai servizi indivisibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale - IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria - IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti - TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

la IUC di cui all'art. 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 è quindi un tributo unico, ma distinto in IUC-IMU, IUC-TASI e IUC-TARI: i tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi da 692 a 701,

ma conservano la loro autonoma identità, che ne consiglia, ai fini applicativi, una disciplina articolata in tre distinti regolamenti.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 2, comma 1 del D.L. 06/03/2014, n. 14 convertito dalla Legge 03/05/2014, n. 68, individua il presupposto impositivo della TASI nel possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, a eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- i soggetti passivi del tributo sono individuati dai successivi commi da 671 a 674;
- la base imponibile TASI, ai sensi del comma 675, è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3- bis, del D.L. n. 557/1993, il comma 678 stabilisce che l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'uno per mille;
- le riduzioni ed esenzioni TASI sono quelle previste dal comma 675 e quelle individuate, con carattere di obbligatorietà, dall'art. 1, comma 3 del citato D.L. n. 16/2014;
- I commi 681 e 682 demandano specificamente al regolamento comunale, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997:
 - a) La determinazione della percentuale di tributo dovuta dell'occupante e quella a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale, nei limiti di quanto fissato dalla legge (da 10% a 30% dell'imposta complessivamente dovuta);
 - b) La disciplina delle riduzioni;
 - c) L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;
- Le modalità e termini di dichiarazione congiunta IUC e di versamento IMU, TASI e TARI sono previste ai successivi commi da 684 a 688;
- la disciplina unitaria delle procedure di controllo, di accertamento e sistema sanzionatorio della IUC sono contenute nei commi da 692 a 701.

Dato atto che l'articolo 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, stabilisce che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Preso atto che nell'odierna seduta vengono sottoposte all'approvazione di questo Consiglio comunale anche l'approvazione del regolamento IMU, quale componente patrimoniale della IUC e l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU e TASI;

Vista la bozza di regolamento per l'applicazione della TASI predisposta dal servizio tributi ed esaminata dalla Commissione Statuto e Regolamenti (come da verbale relativo alla seduta del 19.07.2014), nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Osservato che il regolamento è stato concepito quale strumento applicativo di una disciplina legislativa complessa e di non facile lettura, pertanto il suo contenuto è, in parte costituito da disposizioni di tipo operativo relative al nuovo tributo e in parte dalla conferma o dal richiamo di disposizioni legislative e regolamentari già in vigore per l'IMU, allo scopo di uniformare tra loro le due discipline e agevolare il contribuente nell'adempimento delle proprie obbligazioni tributarie;

Visti:

il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

il Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n. 11/G/2014 del 06.08.2014, con il quale viene stabilito da ultimo, il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali della Regione FVG per l'anno in corso, al 30 settembre 2014;

Verificato che l'organo di revisione dell'Ente ha rilasciato il proprio parere in ottemperanza all'art. 239, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (protocollo n. 5745 del 3.09.2014);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario il quale è anche responsabile della gestione del tributo;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto comunale;

Al termine del dibattito, si passa alla votazione.

Con voti favorevoli: n. 11 (unanimità);

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni enunciate in premessa, il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili – TASI, quale componente dell'Imposta unica comunale – IUC, composto da n. 16 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che:

- il regolamento approvato con il presente atto entra in vigore dal primo gennaio 2014;

- per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di IUC – TASI;

- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all'art. 13, c. 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 11 voti favorevoli (unanimità);

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.-